



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 settembre 2009 n.127

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.86 “Istituzione del Registro dei Certificatori Energetici e disposizioni sulle funzioni e sull’organizzazione del Servizio Gestione Procedure Energetiche”, promulgato:

Visti l’articolo 16, comma 4 e l’articolo 42 della Legge 7 maggio 2008 n.72;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 5 giugno 2009;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 settembre 2009;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.86 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

RATIFICA DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2009 N.86 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE ENERGETICHE

CAPO I

REGISTRO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI

Art.1

(Funzione e nomina)

1. Il Certificatore Energetico (CE), come definito dall’articolo 16, comma 1, della Legge 7 maggio 2008 n.72, verifica la conformità alle prescrizioni normative della prestazione energetica di un edificio o unità immobiliare utilizzando una procedura di calcolo standardizzato che preveda uno o più descrittori nonché mediante l’effettuazione di ispezioni in cantiere ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 8, lettere d) ed e) della precitata Legge n.72/2008.
2. La certificazione energetica è effettuata dal CE in maniera indipendente.

Art.2

(Registro dei Certificatori Energetici)

1. E’ istituito il Registro dei Certificatori Energetici.
2. Il Registro dei Certificatori Energetici è diviso nelle seguenti due sezioni:

- a) sezione in cui sono iscritti i liberi professionisti, i lavoratori subordinati ed i titolari di patente d'esercizio;
- b) sezione in cui sono iscritte le imprese, singole ed associate, pubbliche e private.

3 Il Registro dei Certificatori Energetici è depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) la quale ne cura la tenuta e l'aggiornamento secondo quanto deliberato dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (Autorità).

4. Le disposizioni relative alle modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro dei Certificatori Energetici, le norme concernenti la documentazione da produrre e le procedure da osservarsi ai fini dell'attuazione degli articoli seguenti nonché le prescrizioni esecutive del presente decreto sono dettate dall'Autorità con apposite deliberazioni o mediante propri regolamenti.

Art.3

(Abilitazione ed iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici)

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di CE è disposta dall'Autorità su istanza dell'interessato il quale presenta all'Autorità medesima apposita domanda corredata dalla documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) assenza di condanne passate in giudicato relative a:
 - 1) misfatti per i quali sia stata comminata la pena della prigionia e/o dell'interdizione dai pubblici uffici e servizi o da professione ed arte per un periodo superiore a due anni;
 - 2) misfatti contro la Pubblica Amministrazione, contro la giustizia pubblica, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica e contro il patrimonio;
- d) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
 - 2) diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
 - 3) diploma di geometra o perito industriale;
- e) superamento dell'esame previsto all'articolo 5;
- f) non titolarità di pensione erogata da sistema previdenziale pubblico obbligatorio.

2. A seguito della decisione favorevole dell'Autorità, la C.C.I.A.A. provvede all'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei Certificatori Energetici dei liberi professionisti, dei lavoratori subordinati e dei titolari di patente d'esercizio aventi i requisiti di cui al comma 1. L'iscrizione avviene su indicazione dell'Autorità che comunica gli estremi dell'abilitazione alla C.C.I.A.A. medesima.

3. La C.C.I.A.A. provvede, altresì, su indicazione dell'Autorità, all'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei Certificatori Energetici delle imprese che ne facciano richiesta e che producano documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A.;
- c) patente di esercizio attiva o, per gli Enti Pubblici, competenze fissate per legge o decreto che prevedano la possibilità di svolgere l'attività di certificazione energetica;
- d) avere almeno un soggetto, lavoratore dipendente oppure titolare della patente d'esercizio, iscritto nella sezione del Registro dei Certificatori Energetici prevista all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Nel caso in cui l'attività di certificazione energetica sia svolta da impresa e qualora non vi sia coincidenza fra i soggetti di seguito indicati, i documenti oggetto di asseverazione e sottoscrizione da parte del CE sono firmati, oltre che dal titolare della patente d'esercizio o dal rappresentante legale della società, anche dal dipendente iscritto nel Registro dei Certificatori Energetici nella sezione prevista all'articolo 2, comma 2, lettera a).

5. Ogni iscritto al Registro dei Certificatori Energetici è tenuto al versamento di un contributo annuo determinato dalla C.C.I.A.A. e destinato a garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività necessaria alla tenuta del Registro. Qualora l'iscritto sia dipendente o titolare dell'impresa

iscritta nella sezione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), il contributo è unico ed a carico esclusivamente dell'impresa.

6. L'iscrizione al Registro è rinnovata annualmente dagli interessati, entro il mese di febbraio, con la presentazione di dichiarazione che attesti il permanere dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) ed al comma 3.

7. Le pratiche di iscrizione e rinnovo sono presentate presso la C.C.I.A.A. la quale le riceve e provvede ad inoltrarle all'Autorità per le decisioni di competenza.

Art.4

(Iscrizione di soggetti non residenti e di imprese aventi sede fuori territorio)

1. Su indicazione dell'Autorità, la C.C.I.A.A. iscrive nel Registro dei Certificatori, in specifiche sottosezioni individuate all'interno delle sezioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti non residenti e le imprese non aventi sede nel territorio della Repubblica aventi i seguenti requisiti:

a) per i soggetti interessati all'iscrizione nella sottosezione della sezione prevista all'articolo 2, comma 2, lettera a):

1) abilitazione di CE in altri Stati o Regioni, con i quali esista reciprocità di trattamento;

2) sostenimento con esito positivo, da parte del libero professionista oppure del dipendente o del titolare della licenza, di colloquio teso a verificare la conoscenza della normativa sammarinese in materia di promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale. Il colloquio di cui alla presente lettera è sostenuto avanti alla Commissione indicata all'articolo 5, comma 3, nell'ambito delle sessioni indette a mente del comma 4 dell'articolo 5 medesimo;

b) per le imprese interessate all'iscrizione nella sottosezione della sezione prevista all'articolo 2, comma 2, lettera b):

1) iscrizione nel registro delle imprese istituito presso l'Ente dello Stato o della Regione di provenienza;

2) avere almeno un soggetto, lavoratore dipendente oppure titolare della licenza, iscritto nella sottosezione di cui alla precedente lettera a) o nella sezione prevista all'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. Al fine dell'iscrizione di cui al comma 1, lettera a), i soggetti interessati presentano alla C.C.I.A.A. un certificato, rilasciato dall'Ente dello Stato o Regione di residenza tenutario di un Registro assimilabile a quello di cui all'articolo 2 che dimostri il possesso dell'abilitazione di CE e che contenga attestazione con la quale l'Ente rilasciante dichiara l'iscrivibilità, a parità di condizioni, di CE sammarinesi nel proprio Registro; oltre al predetto certificato l'interessato è tenuto a produrre documentazione attestante il sostenimento con esito positivo del colloquio di cui al comma 1, lettera a), numero 2).

3. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a ripresentare ogni anno alla C.C.I.A.A. il certificato indicato al comma 2.

Art.5

(Esame per l'iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici)

1. Il libero professionista oppure il lavoratore subordinato o il titolare di patente d'esercizio che intendono iscriversi al Registro dei Certificatori Energetici devono superare un esame diretto all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) quadro normativo sulla certificazione energetica;

b) fondamenti di termodinamica;

c) fondamenti di trasmissione del calore;

d) dispersioni termiche dell'involucro edilizio;

- e) calcolo dei fabbisogni termici per un edificio;
- f) comfort termoigrometrico;
- g) impianti di riscaldamento;
- h) diagnosi energetiche con valutazioni degli investimenti;
- i) misure termiche in campo;
- l) fonti rinnovabili ed assimilabili;
- m) criteri di recupero energetico;
- n) cogenerazione e soluzioni impiantistiche innovative;
- o) utilizzo dei programmi di calcolo per la certificazione energetica.

2. L'esame di cui al comma 1 consiste in:

- a) prova scritta di ammissione e successiva prova orale per i candidati di cui al comma 5, lettera a);
- b) prova orale per i candidati di cui al comma 5, lettera b) i cui requisiti di esperienza sono preliminarmente valutati dalla Commissione esaminatrice ai fini dell'ammissione all'esame stesso.

3. La valutazione finale dei candidati è demandata ad una Commissione esaminatrice che resta in carica per due anni ed è così composta:

- a) un Commissario nominato dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, in qualità di Presidente. Il predetto Commissario è nominato fra i docenti del corso di formazione di cui al comma 5, lettera a);
- b) un Commissario nominato congiuntamente dall'Ordine degli Ingegneri ed Architetti, dal Collegio dei Geometri e dal Collegio dei Periti Industriali da scegliersi tra gli iscritti al Registro dei Certificatori Energetici;
- c) un Commissario nominato dal Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
- d) un Commissario nominato dal Centro di Formazione Professionale.

4. L'Autorità, sentiti l'Ordine degli Ingegneri ed Architetti, il Collegio dei Geometri, il Collegio dei Periti Industriali, l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, il Centro di Formazione Professionale e la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, indice l'esame per l'iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici e invia comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., alla C.C.I.A.A. ove si precisi la data dell'esame, il luogo e il termine entro il quale i soggetti dovranno presentare domanda per iscriversi all'esame; la C.C.I.A.A. svolge le funzioni di segreteria utili alla raccolta delle iscrizioni di coloro che intendano sostenere l'esame.

5. Possono sostenere l'esame di cui al comma 1, i seguenti candidati in possesso dei seguenti requisiti alternativi:

- a) candidati che abbiano partecipato, con un obbligo di frequenza minima, a corso per la formazione della figura di CE organizzato dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino o dal Centro di Formazione Professionale;
- b) candidati che dimostrino, producendo a tal fine idonea documentazione, di avere maturato competenza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi energetica, gestione dell'uso razionale dell'energia.

Art.6

(Sospensione dal Registro)

1. L'Autorità dispone la sospensione dall'iscrizione al Registro dei Certificatori Energetici dei soggetti che:

- a) se iscritti alla sezione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), siano chiamati a ricoprire funzioni pubbliche per le quali sia prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale. Qualora il verificarsi di tale evenienza comporti la perdita del requisito di cui all'articolo 3,

comma 3, lettera d), anche l'impresa interessata è sospesa dalla pertinente sezione del Registro dei Certificatori;

b) se iscritti alla sezione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici o da professioni od arti per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1). Qualora il verificarsi di tale evenienza comporti la perdita del requisito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), anche l'impresa interessata è sospesa dalla pertinente sezione del Registro dei Certificatori;

c) non abbiano versato il contributo annuo fissato dalla C.C.I.A.A.;

d) siano recidivi nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008. A tal fine l'Ufficio Urbanistica-Servizio Gestione Procedure Energetiche (Servizio GPE) provvede ad inoltrare all'Autorità la necessaria comunicazione.

2. Il provvedimento di sospensione disposto per la causa di cui al comma 1, lettera c) è comminato qualora il soggetto sia moroso da più di tre mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento.

3. Gli iscritti al Registro dei Certificatori Energetici possono richiedere, con istanza rivolta all'Autorità e depositata alla C.C.I.A.A., la sospensione volontaria dal Registro medesimo per un periodo non superiore ad un anno. La C.C.I.A.A. inoltra tale richiesta all'Autorità la quale, successivamente, provvede ad autorizzare la C.C.I.A.A. alla sospensione volontaria.

4. Il provvedimento di sospensione, che non può avere durata superiore ai due anni, è motivato e notificato all'interessato.

5. Le decisioni dell'Autorità sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Tribunale Unico – Sezione Giurisdizione Amministrativa, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

6. I provvedimenti sono comunicati dall'Autorità, a mezzo raccomandata a.r., alla C.C.I.A.A. la quale informa gli interessati e provvede all'aggiornamento del Registro che si renda necessario quale conseguenza della sospensione.

Art.7

(Revoca dell'abilitazione e cancellazione dal Registro)

1. L'Autorità dispone la cancellazione dall'iscrizione al Registro dei Certificatori Energetici dei soggetti che:

a) siano morosi da più di sei mesi a decorrere dal provvedimento di sospensione loro comminato a mente dell'articolo 6, comma 2;

b) abbiano subito la revoca dell'abilitazione da parte dell'Autorità a causa della perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

c) abbiano perso i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3;

d) siano recidivi reiterati nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008. A tal fine il Servizio GPE provvede ad inoltrare alla C.C.I.A.A. la necessaria comunicazione alla C.C.I.A.A. la quale, a sua volta, informa l'Autorità.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

3. Le decisioni dell'Autorità sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Tribunale Unico – Sezione Giurisdizione Amministrativa, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

4. I provvedimenti sono comunicati dall'Autorità, a mezzo raccomandata a.r., alla C.C.I.A.A. la quale informa gli interessati e provvede all'aggiornamento del Registro che si renda necessario quale conseguenza della revoca.

Art.8

(Reiscrizione)

1. I soggetti cancellati dal Registro dei Certificatori Energetici possono esservi reinscritti solo se siano decorsi tre anni dal provvedimento e, qualora la cancellazione sia avvenuta per la perdita del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sia stata pronunciata sentenza di riabilitazione.

Art.9

(Norma transitoria)

1. Per quanto attiene all'anno corrente, la partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per la formazione della figura di CE della durata di 88 ore è da intendersi valida ai fini del sostenimento dell'esame di cui all'articolo 5.

2. Potranno iscriversi all'esame di cui all'articolo 5 i soggetti con una partecipazione al predetto corso non inferiore alla frequenza minima stabilita dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

3. Per il corrente anno la Commissione esaminatrice è così composta:

- a) un Commissario nominato dal Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in qualità di Presidente;
- b) un Commissario nominato dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente fra i docenti del corso di formazione di cui al comma 1;
- c) un Commissario nominato congiuntamente dall'Ordine degli Ingegneri ed Architetti, dal Collegio dei Geometri e dal Collegio dei Periti Industriali da scegliersi tra gli iscritti ai rispettivi Albi.

CAPO II

FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE ENERGETICHE

Art.10

(Funzioni del Servizio Gestione Procedure Energetiche)

1. Il Servizio di Gestione Procedure Energetiche (Servizio GPE) istituito presso l'Ufficio Urbanistica dall'articolo 16, comma 3, della Legge n.72/2008 svolge funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle procedure di qualificazione e riqualificazione energetica degli edifici o unità immobiliari e degli impianti e, in particolare:

- a) crea ed aggiorna un archivio digitale delle procedure di attestazione e certificazione energetica in cui sono, in particolare, archiviati gli Attestati di Qualificazione Energetica (AQE) e di Qualificazione Energetica invernale (AQEi) ed i Certificati di Qualità Energetica (CQE) e di Qualità Energetica invernale (CQEi);
- b) redige e trasmette al proprietario di edificio o unità immobiliare i Certificati di Qualità Energetica (CQE) e, in particolare, il Certificato di Qualità Energetica invernale (CQEi) secondo le procedure ed i termini di cui all'articolo 21 della Legge n.72/2008;
- c) riceve dal proprietario dell'edificio o unità immobiliare la comunicazione di avvio della procedura di qualificazione energetica e trasmette la stessa, nei casi previsti, all'Autorità per l'eventuale nomina d'ufficio del CE;
- d) riceve ed archivia gli Attestati AQE e AQEi;
- e) riceve e notifica all'Autorità le comunicazioni di inizio e fine lavori relative alle procedure di riqualificazione energetica ed impiantistica di cui agli articoli 22 e 23 della Legge n.72/2008;
- f) supporta l'Autorità nell'effettuazione dell'attività di accertamento, ispezione e controllo di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge n.72/2008;
- g) effettua ispezioni sui cantieri al fine di verificare la conformità dell'intervento edilizio alla documentazione, alle dichiarazioni ed alle Attestazioni (AQE ed AQEi) depositate presso il Servizio medesimo;
- h) archivia i rapporti di verifica energetica di cui all'articolo 24, comma 7 della Legge n.72/2008;

- i) accerta le violazioni di cui all'articolo 33 della Legge n.72/2008 ed applica le relative sanzioni secondo la procedura di cui all'articolo 34 della predetta legge;
 - l) riceve la dichiarazione di mancata asseverazione dell'AQE e dell'AQEI da parte del CE e la relazione di contestazione elaborata dal CE ai sensi dell'articolo 24, comma 8, lettere d) ed e) della Legge n.72/2008 ed adotta il conseguente provvedimento di sospensione dei lavori;
 - m)verifica la corretta esecuzione degli interventi prescritti dall'Autorità alla direzione lavori a mente dell'articolo 24, comma 8, lettera e) della Legge n.72/2008;
 - n)riceve il nominativo del CE nominato d'ufficio o dal proprietario dell'edificio o unità immobiliare.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il Congresso di Stato è autorizzato ad attivare presso l'Ufficio Urbanistica due incarichi con la qualifica di "Responsabile di Unità Operativa - Liv.9" e di "Esperto Tecnico - Liv.8".
3. Fatta salva la revisione generale dell'organico e delle funzioni dell'Ufficio Urbanistica nell'ambito della riforma del Settore Pubblico Allargato, gli incarichi di cui al comma 2, sono attivati a mente di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 19 settembre 1990 n.108.
4. I compiti e funzioni attribuiti agli incaricati che ricopriranno i posti di cui al comma 2 sono espletati nel rispetto dei poteri direttivi e di coordinamento spettanti al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.
5. La copertura dei posti di cui al comma 2, avviene ricorrendo, in via prioritaria, a personale già alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato in possesso dei titoli e dei requisiti che saranno individuati dal Congresso di Stato e, in subordine, facendo ricorso alle pubbliche graduatorie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 settembre 2009/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta